

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 51



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
25 febbraio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/126/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 febbraio 2011, concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 176/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo ⁽¹⁾** 2
- ★ **Regolamento (UE) n. 177/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2010/2011** 8
- ★ **Regolamento (UE) n. 178/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante centoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani** 10

Regolamento (UE) n. 179/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (UE) n. 180/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11	14
---	----

DIRETTIVE

★ Direttiva 2011/14/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento della sostanza attiva profoxydim ⁽¹⁾	16
--	----

DECISIONI

2011/127/UE:

★ Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 1032]	19
--	----

2011/128/UE:

★ Decisione della Commissione, del 24 febbraio 2011, recante modifica della decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2011) 1033]	21
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (UE) n. 177/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 52 del 3.3.2010)	23
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2011/126/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Fatta salva l'eventuale sua conclusione in una data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data 30 novembre 2009, conformemente alla decisione 2010/144/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (4) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(5) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei («l'accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, a effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo nonché la notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'Unione europea.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2011.

*Per il Consiglio**Il presidente*

MARTONYI J.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.2010, pag. 15.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 176/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una cooperazione più intensa fra gli Stati membri volta a migliorare le prestazioni e creare sinergie. A tal fine e al fine di ottimizzare l'interfaccia dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati devono cooperare fra loro e, se del caso, anche con i paesi terzi.
- (2) Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (3) Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono fornire informazioni alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, dando loro la possibilità di formulare osservazioni in modo da agevolare lo scambio di vedute. Gli Stati membri non devono tuttavia fornire informazioni classificate, segreti industriali o informazioni riservate di altra natura.
- (4) Le informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento devono mostrare la conformità con gli obiettivi dei blocchi funzionali di spazio aereo e aiutare gli Stati membri a garantire la coerenza con altre misure relative al cielo unico europeo.
- (5) Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la presentazione di osservazioni, occorre chiaramente definire le informazioni considerate «adeguate» che devono

essere fornite agli Stati membri alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, così come le relative procedure.

- (6) Nella fattispecie gli Stati membri interessati devono fornire le informazioni e nel contempo predisporre in questa logica un insieme di informazioni e di prove documentali per ciascun blocco funzionale di spazio aereo.
- (7) La creazione di un blocco funzionale di spazio aereo va considerata come il processo giuridico attraverso il quale gli Stati membri devono rafforzare la cooperazione fra i rispettivi blocchi di spazio aereo. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a tale prescrizione entro il 4 dicembre 2012, a norma del regolamento (CE) n. 550/2004.
- (8) L'accertamento di un'eventuale modifica di un blocco funzionale di spazio aereo deve essere effettuato sulla base degli stessi criteri per tutti gli Stati membri, limitatamente alle modifiche che incidono in misura sensibile sul blocco funzionale di spazio aereo e/o sui blocchi funzionali di spazio aereo o sugli Stati membri limitrofi.
- (9) Ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, gli Stati membri e la Commissione devono collaborare con l'AESA per garantire che nell'attuazione del cielo unico europeo siano correttamente trattati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.
- (10) Il presente regolamento non incide sugli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri e sulle relative esigenze di riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.
- (11) Secondo quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione di Chicago gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono registrare presso l'ICAO gli accordi o le intese in materia di blocchi funzionali di spazio aereo e ogni eventuale modifica successiva.

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(12) La creazione di blocchi funzionali di spazio aereo che comportano modifiche dei confini delle regioni di informazione di volo dell'ICAO o degli impianti e dei servizi forniti entro detti confini deve continuare a essere soggetta al processo di pianificazione della navigazione aerea dell'ICAO e alla procedura di modifica dei piani di navigazione aerea dell'ICAO.

(13) Quando creano un blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri devono assicurare di adempiere efficacemente i loro obblighi in materia di sicurezza. Essi devono dimostrare, fornendo le necessarie garanzie al riguardo, che il blocco funzionale di spazio aereo sarà creato e gestito in modo sicuro, tenendo in considerazione gli elementi di gestione della sicurezza degli Stati membri e dei fornitori di servizi di navigazione aerea associati alla creazione del blocco funzionale di spazio aereo, con un'attenzione particolare ai rispettivi ruoli e responsabilità in materia di sicurezza.

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di:

- 1) informazioni che gli Stati membri interessati devono fornire alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), agli altri Stati membri e alle altre parti interessate prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo;
- 2) procedure da seguire per fornire le informazioni alle parti di cui al punto 1 e presentare le osservazioni formulate da queste ultime, prima di notificare alla Commissione il blocco funzionale di spazio aereo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

- 1) «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno reciprocamente convenuto di creare un blocco funzionale di spazio aereo a norma del regolamento (CE) n. 550/2004;
- 2) «Parti interessate»: i paesi terzi vicini a un blocco funzionale di spazio aereo, i pertinenti utenti o gruppi di utenti dello spazio aereo e gli enti rappresentativi del personale nonché i fornitori di servizi di navigazione aerea contigui a quelli che operano in un blocco funzionale di spazio aereo.

Articolo 3

Dimostrazione della conformità

Gli Stati membri interessati forniscono congiuntamente le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti ex articolo 9 *bis* del regolamento (CE) n. 550/2004.

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni ai fini della creazione di nuovi blocchi funzionali di spazio aereo

1. Gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione entro il 24 giugno 2012 le informazioni di cui all'allegato. Al più tardi una settimana dopo il ricevimento delle informazioni la Commissione le mette a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni.

2. Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati.

3. Prima di creare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.

Articolo 5

Modifica di un blocco funzionale di spazio aereo esistente

1. Ai fini del presente regolamento si considera che un blocco funzionale di spazio aereo esistente è modificato se una proposta di modifica comporta un cambiamento delle dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo.

2. Almeno sei mesi prima dell'attuazione di una modifica, gli Stati membri interessati notificano congiuntamente alla Commissione le modifiche proposte e forniscono informazioni a sostegno di dette modifiche, aggiornando se del caso le informazioni fornite per la creazione del blocco funzionale di spazio aereo. Al più tardi una settimana dopo il loro ricevimento la Commissione mette dette informazioni a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni.

3. Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati.

4. Prima di modificare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.

*Articolo 6***Blocchi funzionali di spazio aereo già esistenti**

Gli Stati membri interessati che hanno già creato un blocco funzionale di spazio aereo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento provvedono a che le informazioni richieste di cui all'allegato, non ancora presentate nell'ambito della loro notifica, siano comunicate alla Commissione entro il 24 giugno 2012.

*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE

PARTE I

Informazioni generali

1. Gli Stati membri in questione devono indicare:
 - a) il punto di contatto per il blocco funzionale di spazio aereo;
 - b) le dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo;
 - c) i fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici congiuntamente designati, se applicabile, e le rispettive sfere di competenza;
 - d) i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscono servizi senza essere provvisti di un certificato, secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, e le rispettive sfere di competenza.
2. Gli Stati membri interessati devono fornire le seguenti informazioni sugli accordi conclusi riguardanti la creazione o la modifica del blocco funzionale di spazio aereo:
 - a) copia dei documenti che attestano il mutuo accordo degli Stati membri interessati per creare il blocco funzionale di spazio aereo;
 - b) informazioni relative agli accordi fra le autorità nazionali di vigilanza nel blocco funzionale di spazio aereo;
 - c) informazioni relative agli accordi fra i fornitori di servizi di traffico aereo nel blocco funzionale di spazio aereo;
 - d) informazioni relative agli accordi fra le competenti autorità civili e militari per quanto attiene alla loro partecipazione nelle strutture di gestione del blocco funzionale di spazio aereo.
3. Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alle Commissioni nell'ambito dell'attuazione del cielo unico europeo.

PARTE II

Prescrizioni dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 550/2004

Gli Stati membri interessati devono fornire le informazioni relative al rispetto dei requisiti, di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, con la relativa documentazione giustificativa.

1. Analisi dei valori di sicurezza del blocco funzionale di spazio aereo

Per quanto attiene all'analisi dei valori di sicurezza del blocco funzionale di spazio aereo, si devono fornire le seguenti informazioni:

- a) la politica comune di sicurezza o i piani per istituire una politica comune di sicurezza;
- b) una descrizione degli accordi relativi alle indagini sugli incidenti e gli inconvenienti e i piani sulle modalità di raccolta, analisi e scambio dei dati sulla sicurezza;
- c) una descrizione delle modalità di gestione della sicurezza al fine di evitare un calo del livello di sicurezza nel blocco funzionale di spazio aereo;
- d) una descrizione degli accordi che identifichi e assegni chiaramente le sfere di competenza e gli interlocutori per quanto attiene alla fissazione degli obiettivi di sicurezza, alla supervisione in materia di sicurezza e alle relative misure di applicazione con riguardo alla fornitura di servizi di navigazione aerea all'interno del blocco funzionale di spazio aereo;
- e) documentazione e/o dichiarazioni attestanti che la valutazione di sicurezza, comprensiva di identificazione dei pericoli, valutazione e attenuazione del rischio, è stata effettuata prima di introdurre le modifiche operative risultanti dalla creazione o dalla modifica del blocco funzionale di spazio aereo.

2. *Uso ottimale dello spazio aereo, tenuto conto dei flussi del traffico aereo*

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

- a) una descrizione delle relazioni con le pertinenti funzioni di rete deputate alla gestione dello spazio aereo e del flusso di traffico aereo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, comprensiva di coordinamento, accordi e procedure per conseguire un uso ottimale dello spazio aereo;
- b) per quanto concerne la gestione dello spazio aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo non interessato dalle funzioni di rete di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004, è opportuno fornire anche informazioni su quanto segue:
 - gli accordi per una gestione integrata dello spazio aereo,
 - le disposizioni in materia di scambio dei dati relativi alla gestione dello spazio aereo,
 - gli accordi relativi a un processo decisionale efficace e collaborativi;
- c) per quanto attiene al coordinamento in tempo reale all'interno del blocco funzionale di spazio aereo:
 - una descrizione delle modalità di gestione delle attività transfrontaliere qualora siano create nuove zone a seguito della creazione o della modifica del blocco funzionale di spazio aereo.

3. *Coerenza con la rete Europea delle rotte*

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni volte a dimostrare che la concezione e l'attuazione delle rotte per il blocco funzionale di spazio aereo sono coerenti con il processo avviato per il coordinamento, lo sviluppo e l'attuazione generali della rete europea delle rotte di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e che sono state completate all'interno di detto processo.

Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alle Commissioni nell'ambito dell'attuazione del cielo unico europeo.

4. *Valore aggiunto complessivo basato su un'analisi costi-benefici*

Gli Stati membri interessati devono fornire dichiarazioni a conferma di quanto segue:

- a) l'analisi costi-benefici è stata effettuata secondo la normale prassi del settore, avvalendosi tra l'altro di un'analisi dei flussi di cassa attualizzati;
- b) l'analisi costi-benefici offre una visione complessiva dell'incidenza della creazione o della modifica del blocco funzionale di spazio aereo sugli utenti civili e militari dello spazio aereo;
- c) l'analisi costi-benefici dimostra che la creazione o la modifica del blocco funzionale di spazio aereo ha un risultato finanziario generale positivo (valore attuale netto e/o tasso di rendimento interno);
- d) il blocco funzionale di spazio aereo contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione;
- e) i valori relativi ai costi e ai benefici, le relative fonti e le ipotesi formulate per elaborare l'analisi costi-benefici sono state documentate;
- f) sono state consultate le principali parti interessate, che hanno fornito un ritorno di informazioni sulle stime dei costi e dei benefici relativi alle loro operazioni.

5. *Garantire un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico aereo fra unità dei servizi del traffico aereo*

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni volte a dimostrare che il trasferimento della responsabilità per il controllo del traffico aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo è fluido e flessibile. Andranno fornite le informazioni che seguono, sui cambiamenti risultanti dalla creazione o dalla modifica del blocco funzionale di spazio aereo:

- a) una descrizione degli accordi in materia di fornitura transfrontaliera di servizi di traffico aereo;
- b) gli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento fra i fornitori di servizi di traffico aereo interessati all'interno del blocco funzionale di spazio aereo e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento;

⁽¹⁾ GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

c) una descrizione degli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento fra i fornitori civili e militari di servizi di traffico aereo interessati e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento secondo il concetto di uso flessibile dello spazio aereo;

d) una descrizione degli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento con i fornitori di servizi di traffico aereo contigui interessati e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento.

6. *Garantire la compatibilità fra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra l'altro le attuali regioni di informazione di volo*

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni sui piani esistenti per arrivare a un'organizzazione e a una classificazione armonizzate delle diverse configurazioni dello spazio aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo. I piani devono comprendere:

a) i principi di classificazione e organizzazione dello spazio aereo per il blocco funzionale di spazio aereo;

b) le modifiche della configurazione dello spazio aereo risultanti dall'armonizzazione all'interno del blocco funzionale dello spazio aereo.

7. *Accordi regionali conclusi nell'ambito dell'ICAO*

Gli Stati membri interessati devono fornire un elenco degli accordi regionali vigenti, conclusi in conformità del quadro di riferimento stabilito dall'allegato 11 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, rilevanti ai fini della creazione e degli usi del blocco funzionale dello spazio aereo.

8. *Accordi regionali vigenti*

Gli Stati membri interessati devono fornire un elenco degli accordi vigenti conclusi con un uno o più degli Stati membri interessati, compresi quelli con paesi terzi, rilevanti ai fini della creazione e degli usi del blocco funzionale dello spazio aereo.

9. *Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione Europea*

9.1. Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni relative agli accordi conclusi al fine di agevolare la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004.

9.2. Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 177/2011 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2011****recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2010/2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio della campagna 2010/2011 l'aumento dei prezzi mondiali dei cereali è stato estremamente rapido, ancor più della precedente impennata dei prezzi verificatasi durante la campagna 2007/2008. I prezzi mondiali del frumento tenero hanno infatti subito un aumento del 65 % dal mese di luglio 2010. A partire da quel momento, l'evoluzione dei prezzi dei cereali sul mercato dell'Unione ha seguito la stessa tendenza. Il prezzo del frumento tenero sul mercato dell'Unione è aumentato di oltre il 90 %, stabilizzandosi a circa 280 EUR/t. I prezzi degli altri cereali sul mercato dell'Unione hanno subito il medesimo andamento, esemplificato dal prezzo dell'orzo a Rouen o del granturco a Bordeaux, che si sono attestati a oltre 215 EUR/t. L'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale dei cereali è in gran parte dovuta alla ridotta capacità della produzione di soddisfare la domanda.
- (2) Le prospettive di evoluzione del mercato mondiale dei cereali per la fine della campagna 2010/2011 inducono a ritenere che i prezzi si manterranno elevati, poiché si stima che al termine della campagna 2010/2011 le scorte mondiali ammonteranno a 342 milioni di tonnellate, con una riduzione di 62 milioni di tonnellate rispetto alla fine della campagna 2009/2010.
- (3) Il contingente di importazione a dazio ridotto per il frumento tenero di qualità media e bassa aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione ⁽²⁾ e il contingente di importazione a dazio ridotto per l'orzo da foraggio aperto dal regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione ⁽³⁾ sono stati utilizzati molto poco nel 2010, per una percentuale rispettivamente del 13 % e del 5 %. Tale sottoutilizzazione dovrebbe continuare nel 2011, tanto più che i tradizionali fornitori dell'Unione, la Russia e l'Ucraina, hanno adottato misure restrittive delle esportazioni.
- (4) Il permanere di prezzi mondiali a livelli elevati fino alla fine della campagna 2010/2011 e la prevedibile sottoutilizzazione dei contingenti di importazione a dazio ri-

dotto nel 2011 rischiano di perturbare l'approvvigionamento del mercato dell'Unione negli ultimi mesi della campagna 2010/2011. In tale contesto, per facilitare il mantenimento dei flussi di importazione utili all'equilibrio del mercato dell'Unione è pertanto opportuno procedere fino al 30 giugno 2011, data di conclusione della campagna 2010/2011, alla sospensione temporanea dei dazi doganali per i contingenti tariffari di importazione di frumento tenero di qualità media e bassa e di orzo da foraggio, aperti rispettivamente dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

- (5) Occorre tuttavia evitare di penalizzare gli operatori quando la spedizione dei cereali ai fini dell'importazione nell'Unione è già in corso. Per tale motivo è opportuno prendere in considerazione i tempi di trasporto e permettere agli operatori di effettuare l'immissione in libera pratica dei cereali in regime di sospensione dei dazi doganali, come previsto dal presente regolamento, per tutti i prodotti il cui trasporto con destinazione diretta nell'Unione sia iniziato non oltre il 30 giugno 2011. È inoltre opportuno stabilire la prova da fornire per dimostrare il trasporto con destinazione diretta nell'Unione e la data in cui è iniziato il trasporto.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'applicazione dei dazi doganali all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 90 99, di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ⁽⁴⁾, e NC 1003 00 è sospesa, con riferimento alla campagna 2010/2011, per tutte le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti tariffari a dazio ridotto aperti dai regolamenti (CE) n. 1067/2008 e (CE) n. 2305/2003.

2. Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 è effettuato con destinazione diretta nell'Unione ed è iniziato non oltre il 30 giugno 2011, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l'immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell'Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell'originale del documento di trasporto.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 30 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 178/2011 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2011****recante centoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2) L'8 febbraio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiun-

gere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4) Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

*Direttore — Capo del Servizio degli strumenti di politica
estera*

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- a) «Khalil Ahmed **Haqqani** [alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani]. Titolo Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla vicino a Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) alto membro della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si era recato, e aveva raccolto fondi, a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.»
- b) «Said Jan '**Abd Al-Salam** [alias a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali]. Data di nascita: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) OR801168 (passaporto afgano intestato a Said Jan 'Abd al-Salam, rilasciato il 28.2.2006, che scade il 27.2.2011); b) 4117921 (passaporto pakistano intestato a Dilawar Khan Zain Khan, rilasciato il 9.9.2008, che scade il 9.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 281020505755 (numero di identificazione civile kuwaitiano corrispondente al nome Said Jan 'Abd al-Salam). Altre informazioni: nel 2005 circa ha gestito un campo "di addestramento di base" per Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.»
-

REGOLAMENTO (UE) N. 179/2011 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	122,2
	MA	66,9
	TN	115,9
	TR	111,8
	ZZ	104,2
0707 00 05	MK	140,7
	TR	180,1
	ZZ	160,4
0709 90 70	MA	42,6
	TR	120,1
	ZZ	81,4
0805 10 20	EG	57,8
	IL	78,3
	MA	55,5
	TN	45,5
	TR	62,1
0805 20 10	ZZ	59,8
	IL	152,4
	MA	100,8
	US	107,8
	ZZ	120,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	70,2
	EG	51,1
	IL	130,4
	JM	74,2
	MA	107,1
	PK	34,8
	TR	68,3
	ZZ	76,6
0805 50 10	EG	68,7
	MA	57,3
	TR	51,0
	ZZ	59,0
0808 10 80	CA	91,7
	CN	84,1
	MK	50,2
	US	140,1
	ZZ	91,5
0808 20 50	AR	120,7
	CL	125,8
	CN	49,6
	US	115,8
	ZA	107,7
	ZZ	103,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 180/2011 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 164/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 22.2.2011, pag. 16.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 25 febbraio 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 12 10 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	54,96	0,00
1701 91 00 ⁽²⁾	51,19	2,11
1701 99 10 ⁽²⁾	51,19	0,00
1701 99 90 ⁽²⁾	51,19	0,00
1702 90 95 ⁽³⁾	0,51	0,21

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/14/UE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell'inserimento della sostanza attiva profoxydim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 2 aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla BASF SE una domanda di iscrizione della sostanza attiva profoxydim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con decisione 1999/43/CE ⁽²⁾ della Commissione è stata riconosciuta la completezza del fascicolo, nel senso che poteva essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Gli effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente di tale sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione il 28 marzo 2001.
- (3) Il progetto di relazione di valutazione sul profoxydim è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Tale esame si è concluso il 23 novembre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione sul profoxydim.
- (4) Sulla base degli esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim soddisfino in generale le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il profoxydim nell'allegato I della citata direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(5) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, derivanti dall'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, è opportuno concedere agli Stati membri un periodo di sei mesi a decorrere dall'iscrizione per la revisione delle autorizzazioni provvisorie in corso di validità dei prodotti fitosanitari contenenti profoxydim, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13 e delle condizioni pertinenti figuranti nell'allegato I. Gli Stati membri devono convertire le autorizzazioni provvisorie in corso di validità in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle in conformità delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine di cui sopra, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun impiego previsto, secondo i principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° febbraio 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

Articolo 3

1. In conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 31 gennaio 2012 gli Stati membri modificano o ritirano, qualora necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim come sostanza attiva. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il profoxydim, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva; inoltre, essi verificano che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13, paragrafo 2, della medesima.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente profoxydim come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 31 luglio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al profoxydim nell'allegato I della suddetta direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente profoxydim come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2013; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti profoxydim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2013 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno inserito la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2011.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Voce da aggiungere alla fine della tabella nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«330	Profoxydim N. CAS: 139001-49-3 N. CIPAC 621	2 - [(1 E/Z) - [(2 R S) - 2 - (4 - clorofenossi) pro- possimino] butil] - 3 - idrossi - 5 - [(3 R S; 3 S R) - tetraidro - 2 H - tiopiran - 3 - il] cicloes - 2 - enone	> 940 g/kg	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche; — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2011) 1032]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/127/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ovini, al 10 % dei capi totali di bestiame erbivoro e al 4,2 % della superficie agricola totale netta. La decisione 2007/697/CE scade il 17 luglio 2010.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in particolare l'allegato III, paragrafo 2, terzo comma ⁽¹⁾,

(4) Il 12 maggio 2010 l'Irlanda ha chiesto alla Commissione una proroga della deroga. La richiesta conteneva una giustificazione basata sui criteri oggettivi precisati nell'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

considerando quanto segue:

(1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e all'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della medesima direttiva, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2) Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽²⁾, che consente all'Irlanda l'applicazione di 250 kg di azoto per ettaro all'anno proveniente da effluente di allevamento in aziende in cui almeno l'80 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(3) La deroga concessa con la decisione 2007/697/CE riguardava all'incirca 5 000 aziende agricole in Irlanda, pari a circa il 2,7 % del totale degli allevamenti di bovini o di

(5) L'Irlanda ha adottato un nuovo programma d'azione per il periodo luglio 2010-dicembre 2013, il quale mantiene sostanzialmente le misure del programma d'azione per il periodo fino al 30 giugno 2010 e si applica all'intero territorio nazionale.

(6) La quarta relazione sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE in Irlanda per il periodo 2004-2007 indica che in generale la qualità dell'acqua si è mantenuta stabile o è migliorata. Per le acque sotterranee il 2 % dei siti di monitoraggio presenta valori medi di nitrati superiori a 50 mg/l e il 74 % dei siti valori inferiori a 25 mg/l. Per le acque fluviali superficiali il 97 % dei siti di monitoraggio presenta valori medi di nitrati inferiori a 25 mg/l e in nessun sito sono stati registrati valori medi superiori a 50 mg/l. Il 93 % dei laghi è stato classificato come oligotrofico o mesotrofico e il restante 7 % come eutrofico o ipertrofico.

(7) Nel periodo 2004-2007 la consistenza del patrimonio zootecnico si è ulteriormente ridotta, diminuendo di circa il 4 % per i bovini, il 19 % per gli ovini, il 4 % per i suini e il 7 % per il pollame ⁽³⁾. L'utilizzo annuo di azoto organico da effluenti di allevamento e di azoto minerale è diminuito rispettivamente del 5 % e 17 %. La superficie totale coltivata si è ridotta del 3 %, passando a 4,28 milioni di ettari, e oltre il 90 % della superficie agricola è ancora destinato alla praticoltura.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27.

⁽³⁾ Periodo di riferimento per il pollame: 2003-2005.

- (8) Alla luce delle informazioni scientifiche cui fa riferimento la richiesta di proroga della deroga e delle misure che l'Irlanda si è impegnata ad attuare nell'ambito del programma d'azione per il periodo luglio 2010-dicembre 2013, si può concludere che continuano ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione della deroga precisate nella direttiva 91/676/CEE, quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto, e che la deroga non pregiudica il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.
- (9) Per garantire che le aziende interessate dedite alla praticoltura possano continuare a beneficiare di una deroga, è opportuno prorogare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione della decisione 2007/697/CE.
- (10) Tuttavia è opportuno adattare i termini per la trasmissione delle relazioni alla Commissione stabiliti nella decisione 2007/697/CE, in modo da ridurre gli oneri amministrativi consentendo all'Irlanda di fissare un unico termine per tutti gli obblighi in materia di relazioni.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/697/CE è così modificata:

- 1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono concesse la deroga richiesta dall'Irlanda con lettera del 18 ottobre 2006 e la proroga richiesta con lettera del

12 maggio 2010, al fine di consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e dall'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 91/676/CEE, alle condizioni stabilite nella presente decisione.»;

- 2) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tali mappe sono trasmesse ogni anno alla Commissione entro il mese di giugno.»;

- 3) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese, attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti *European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) 2010 (Statutory Instrument No 610 del 2010)*.

Essa scade 31 dicembre 2013.»

Articolo 2

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

recante modifica della decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2011) 1033]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2011/128/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e alla lettera a) del medesimo comma, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.
- (2) Il 14 dicembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/863/CE che concede una deroga richiesta dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽²⁾, in virtù della quale l'Irlanda del Nord era autorizzata ad applicare ogni anno per ettaro di terreno 250 kg di azoto proveniente da effluenti di allevamento in aziende in cui almeno l'80 % del terreno è destinato alla praticoltura.
- (3) La deroga concessa con decisione 2007/863/CE riguardava nel 2009 all'incirca 150 aziende agricole dell'Irlanda del Nord, pari a circa lo 0,6 % del totale delle aziende agricole e all'1 % della superficie agricola totale netta. La decisione 2007/863/CE scade il 31 dicembre 2010.
- (4) Il 23 settembre 2010 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione una proroga della deroga con riguardo all'Irlanda del Nord. La richiesta conteneva una giustificazione basata sui criteri oggettivi di cui all'allegato III, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(5) Il Regno Unito ha adottato per l'Irlanda del Nord un nuovo programma d'azione per il periodo gennaio 2011-dicembre 2014, che mantiene sostanzialmente le misure del programma d'azione relativo al periodo fino al 31 dicembre 2010 e si applica all'intero territorio dell'Irlanda del Nord.

(6) Le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci superficiali dell'Irlanda del Nord rimangono relativamente basse (nel 2008 sono risultate inferiori a 25 mg NO₃/l nel 99,7 % delle stazioni di monitoraggio). Tra il 2005 e il 2008 i siti di monitoraggio delle acque dolci superficiali hanno evidenziato concentrazioni medie di nitrati stabili o in diminuzione, anche nei distretti con il numero più elevato di aziende agricole cui si applica la deroga. Per le acque sotterranee il 91,9 % dei siti di monitoraggio ha evidenziato nel 2008 concentrazioni medie di nitrati inferiori a 25 mg NO₃/l e una tendenza stabile o in diminuzione come per le acque superficiali.

(7) Nel periodo 2006-2010 la consistenza del patrimonio zootecnico dell'Irlanda del Nord si è ulteriormente ridotta, diminuendo di circa il 12,5 % per gli ovini, il 11,5 % per il pollame, il 4,7 % per i bovini, mentre il numero di suini è aumentato del 9,8 % circa. In Irlanda del Nord l'allevamento continua a essere basato prevalentemente su un sistema a pascolo.

(8) L'azoto prodotto da effluenti di allevamento nelle aziende agricole dell'Irlanda del Nord nel periodo 2006-2010 è diminuito del 6,4 % mentre il tasso di applicazione per ettaro di effluenti di allevamento è diminuito del 4,7 %. La superficie agricola su cui è applicabile l'effluente agricolo è diminuita dell'1,7 %. I bovini costituiscono di gran lunga la principale fonte di azoto prodotto da effluenti di allevamento in Irlanda del Nord, seguiti dagli ovini, dal pollame e dai suini. La diminuzione dell'azoto prodotto da effluenti di allevamento è largamente dovuta al declino dell'allevamento di bovini e, all'interno di tale settore, alla riduzione del numero di vacche da carne e della loro progenie.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 122.

- (9) Alla luce delle informazioni scientifiche cui fa riferimento la richiesta di proroga della deroga e delle misure che il Regno Unito si è impegnato ad attuare in Irlanda del Nord nell'ambito del programma d'azione per il periodo gennaio 2011-dicembre 2014, si può concludere che continuano ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione della deroga precisate nella direttiva 91/676/CEE, quali lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto, e che la deroga non pregiudica il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.
- (10) Per garantire che le aziende interessate dedite alla praticoltura possano continuare a beneficiare di una deroga, è opportuno prorogare al 31 dicembre 2014 il periodo di applicazione della decisione 2007/863/CE.
- (11) Tuttavia è opportuno adeguare i termini per la trasmissione delle relazioni alla Commissione stabiliti nella decisione 2007/863/CE, in modo da ridurre gli oneri amministrativi consentendo al Regno Unito di fissare per l'Irlanda del Nord un unico termine per tutti gli obblighi di rendicontazione.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/863/CE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono concesse la deroga e la proroga richieste dal Regno Unito con riguardo all'Irlanda del Nord con lettere, rispetti-

vamente, del 10 agosto 2007 e del 23 settembre 2010, al fine di consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, e dalla lettera a) del medesimo comma, della direttiva 91/676/CEE, alle condizioni stabilite nella presente decisione.».

2. All'articolo 8, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«Tali mappe sono trasmesse alla Commissione ogni anno entro il mese di giugno.»

3. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del *Nitrates Action Programme Regulation (Northern Ireland) 2010*.

Essa scade 31 dicembre 2014.».

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 177/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 52 del 3 marzo 2010)

A pagina 31, nel testo dell'attributo «Numero di colli» (casella 31):

anziché: «Tipo/Lunghezza: an ..5»,

leggi: «Tipo/Lunghezza: n ..5».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT